



LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione Minorenni-Famiglia

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa Carla BELTRAMINO

Presidente

Dott.sa Roberta COLLIDÀ

Consigliere rel.

Dott.ssa Anna Giulia MELILLI

Consigliere

Dott.ssa Ester MORONI

Consigliere on.

Dott. Alberto GALLIZIO

Consigliere on.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il reclamo n. 209/2024 V.G., promosso da

_____, nato in Gambia l'01.02.2006 rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Vilardi del Foro di Torino presso il cui studio in Torino, via Cibrario n. 12 giusta procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

Reclamante

avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino in data 21.05.2024, depositato in data 29.05.2024

Acquisito il parere favorevole del PG. Dott. Pellicano, formulato in data 26.06.2024

OSSERVA

Con il decreto reclamato il Tribunale per i Minorenni di Torino (in un procedimento iscritto in data 16.04.2024 dall'Avv. Vilardi su istanza del beneficiario, datata 22.03.2024, per il proseguimento amministrativo oltre la maggiore età) dichiarava non luogo a provvedere in ordine al prosieguo amministrativo del sig. _____ motivando la decisione sul presupposto che la normativa di riferimento richiede espressamente che la richiesta venga inoltrata quando il soggetto è ancora minorenni: nel caso di specie, infatti, la richiesta era pervenuta dopo il raggiungimento della maggiore età di _____

Avverso il provvedimento proponeva tempestivamente reclamo _____ [Lamine chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, di disporre il prosieguo della

presa in carico da parte del Servizio sociale del Comune di Torino in suo favore, sussistendone i requisiti nel merito.

Nel reclamo veniva rappresentato, nei fatti, che:

- il [redacted] era giunto in Italia il 31.05.2022, quale minore straniero non accompagnato e veniva accolto in una Comunità SAI per minori in Puglia, ove venivano riscontrate gravi fragilità psichiche; nel mese di agosto riportava una grave e profonda ferita alla gola, per cui veniva operato d'urgenza presso l'ospedale di Lecce: in tale sede veniva preso in carico dal Servizio di psichiatria locale per "disturbo delirante" e trattato con terapia farmacologica, che non aveva completamente risolto la sintomatologia;
- in data 12.10.2023 il minore si allontanava dal centro accoglienza per giungere a Torino; ivi veniva preso in carico dai SS minori stranieri e veniva collocato nella Comunità Margherita, ove frequentava anche il CPIA2 di Torino. Segnalato al Tribunale per i minorenni, in data 19.12.2023 gli veniva nominato come Tutore l'Assessore alle politiche sociali di Torino. Veniva altresì preso in carico dal Servizio di Etnopsichiatria "Senza Frontiere", che confermava una rilevante vulnerabilità psichica, con autoemarginazione e ideazione persecutoria;
- nell'ultimo periodo, il minore aveva iniziato a instaurare rapporti di fiducia con gli operatori dell'accoglienza, anche grazie all'intervento di un cugino residente sul territorio;
- in data 29.01.2024 il SS predisponendo la richiesta di prosieguo amministrativo ex art. 13 co.2 l. 47/2017 in favore del sig. DIIBASI, ma, per un disguido amministrativo, la richiesta veniva protocollata e inviata solo in data 05.02.2024, dopo il compimento della maggiore età. Il Tribunale per i minorenni adottava quindi, in data 07.02.2024, un provvedimento di non luogo a provvedere poiché la richiesta era stata presentata oltre il raggiungimento dei 18 anni (proc. n. 482/2024);
- in data 22.03.2024 il sig. [redacted] presentava, dunque, nuova istanza ex art. 13 co.2 l. 47/2017, a cui allegava la documentazione disponibile e in aggiunta la relazione della NPI del 16.03.2024.

In diritto, il reclamante richiamava la disciplina dei minori stranieri non accompagnati oggetto di novella legislativa con la L. n. 47 del 7 aprile 2017, entrata in vigore il 6 maggio 2017 ed, in particolare, l'art. 13 comma 2 della legge n. 47/2017 concernente il cosiddetto "prosieguo amministrativo".

La normativa richiamata prevedeva un termine massimo di durata dell'affidamento del neomaggiorenne, che non poteva andare oltre il ventunesimo anno di età, ma non individuava un termine di ammissibilità della domanda, ben potendo la medesima essere presentata anche dopo il raggiungimento dei diciotto anni.

L'interpretazione adottata dal Tribunale per i Minorenni nel provvedimento *de quo* sarebbe, secondo il reclamante, in contrasto oltre che con il dato letterale della normativa di riferimento, anche con altre decisioni assunte in passato dallo stesso Tribunale per i Minorenni, in cui erano state accolte istanze ex art. 13 co. 2 legge cit. presentate dopo il raggiungimento della maggiore età (posizione peraltro condivisa dalla medesima Corte d'Appello adita).

Secondo il reclamante, quindi, ritenere inammissibile la richiesta di prolungato sostegno per il mero intervenuto compimento dei diciotto anni avrebbe

comportato un'inaccettabile disparità di trattamento tra situazioni uguali, con gravi conseguenze del percorso di autonomia e integrazione del minore straniero non accompagnato; diversamente opinando sarebbe stato precluso l'accesso all'istituto tutte le volte in cui il Servizio sociale e il Tutore fossero risultati inadempienti o ritardatari.

In relazione al caso di specie il reclamante evidenziava la fondatezza della propria domanda di prosieguo, stante la propria posizione di vulnerabilità che necessitava di tempo al fine di essere approfondita sotto il profilo etnopsichiatrico e di stabilità onde evitare ulteriori scompensi della sua, già fragile, condizione psichica. Egli rappresentava, infine, di aver trovato un certo equilibrio sia nella attuale collocazione sia nei rapporti instaurati con l'Assistente Sociale, gli operatori della accoglienza e il servizio di etnopsichiatria e che l'interruzione della progettualità in suo favore avrebbe comportato gravi conseguenze per la sua incolumità psico-fisica.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge n. 47/2017 *“Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”*.

Secondo l'opinione prevalente, la richiesta di prosieguo amministrativo va presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni o al Tribunale per i minorenni, prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo.

Tale richiesta può essere presentata dai servizi sociali o dal tutore. Qualora questi soggetti non si attivino, si ritiene che il minore, rappresentato da un avvocato o supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori, possa rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni.

Nel caso di specie la richiesta di prosieguo amministrativo, sussistendone i presupposti, venne predisposta in data 29 gennaio 24 e quindi prima del compimento del diciottesimo anno del ragazzo (coincidente con il 1° febbraio 24) ma per un disguido amministrativo veniva protocollata e trasmessa il 5 febbraio 24.

Cio' che rileva è la tempestività della trasmissione dell'istanza non potendo andare a detrimento del richiedente, che nel caso di specie sta seguendo positivamente il percorso di inclusione e che si trova in una posizione di vulnerabilità, i tempi tecnici necessari per la trasmissione dell'istanza dalla Procura della Repubblica al Tribunale per i Minorenni.

Pertanto il reclamo deve essere accolto.

Spese di lite irripetibili.

P.Q.M.

Visto l'art. 739 c.p.c. e l'art. 13 co. 2 l. 47/2017,

accoglie il reclamo proposto dal signor _____ avverso il provvedimento n. 4202/2024 del Tribunale per i Minorenni di Torino emesso in data 28.05.2024

PDF Eraser Free e depositata il 29.10.2024 e, in riforma, dispone il prosieguo amministrativo a favore di [REDACTED] fino al compimento del ventunesimo anno di età con presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune di Torino.

Spese irripetibili.

Si comunichi ai Servizi Sociali.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 02.10.2024

Il Consigliere estensore .

Dott.ssa Roberta COLLIDÀ

Il Presidente

Dott.ssa Carla BELTRAMINO